

**19 Novembre 2024**

***Riduzione dei tempi di  
pagamento  
delle fatture P.A. - Procedure e  
Sanzioni***

***Relatore – Dr. Christian De Feo***

ASMEL

ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ  
E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI  
LOCALI

CONTATTI

[WWW.ASMEL.EU](http://WWW.ASMEL.EU)

800165654 INT.3

[WEBINAR@ASMEL.EU](mailto:WEBINAR@ASMEL.EU)

# ***La Normativa sui tempi di pagamento fatture P.A.***

- **Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 - attuazione della direttiva 2000/35/ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.**
- **Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.**
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**
- **Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 – modalità di calcolo.**
- **Decreto-Legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143 (artt. 41 e ss - Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).**
- **Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 commi da 859 a 872)**
- **Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (art. 4 bis)**

# ***La Normativa sui tempi di pagamento fatture P.A.***

## **D. Lgs. 231 del 9 ottobre 2002**

### **Art. 4**

#### Termini di pagamento

- 1.** Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
- 2.** Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
  - a) **trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.** Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- 3.** Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è **una pubblica amministrazione** le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

# ***La Normativa sui tempi di pagamento fatture P.A.***

---

## **D. Lgs. 192 del 9 novembre 2012**

Con tale decreto vengono imposti tempi abbastanza stretti per i pagamenti nelle transazioni commerciali ( 30 giorni che possono essere portati a 60 ma solamente in specifici casi) e **prevede la corresponsione di interessi di mora senza necessità di alcun sollecito da parte del creditore a fronte di ritardi nel pagamento di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuati regolarmente e non oggetto di reclami o contenzioso**

# ***La Normativa sui tempi di pagamento fatture P.A.***

**DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013 , n. 33**

**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

**Art. 33** - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

- 1.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti' nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

# ***La Normativa sui tempi di pagamento fatture P.A.***

**DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66**

**Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**

**Art. 41**

**(Attestazione dei tempi di pagamento)**

- 1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In** caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.

# ***La Normativa sui tempi di pagamento fatture P.A.***

## **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014**

Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

### **Art. 9. Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti**

3. **L'indicatore di tempestività dei pagamenti** di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo **è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa** a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, **dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura** o richiesta equivalente di pagamento **e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.**

# ***La Normativa sui tempi di pagamento fatture P.A.***

## **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014**

Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

### **Art. 10. Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti**

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, .....
2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce .....
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione.....
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso .

# ***La Normativa sui tempi di pagamento fatture P.A.***

**LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Art. 10. Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti**

859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano **un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.**

# ***La Normativa sui tempi di pagamento fatture P.A.***

**LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Art. 10. Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti**

**861. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.** Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile....

# ***Indicatore di tempestività dei pagamenti***

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del dl n. 66 del 2014 che, modificando l'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013, prevede che **le pubbliche amministrazioni pubblicano con cadenza annuale "un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'."** Il DPCM del 22 settembre 2014 ha chiarito, poi, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato "come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento". La Circolare MEF-RGS n. 22 del 2015 ha precisato, infine, che "devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura".

# ***Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti***

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, che ha l'obiettivo di esprimere la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno:

non dovrà considerare le fatture scadute negli anni precedenti e pagate nell'anno; dovrà considerare le fatture scadute nell'anno e non pagate.

Nel calcolo dell'indicatore sono considerate:

- **le fatture scadute nell'anno, pagate e ricevute nell'anno.**
- **le fatture scadute nell'anno, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti.**
- **le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute nell'anno.**
- **le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute negli anni precedenti.**
- **le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute nell'anno.**
- **le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti.**

# **Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 art. 4-bis co. 2**

**Le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, **provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.** Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. **La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento e' effettuata dal competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni** di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. bis Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

# ***Circolare n. 1 del 03.01.2024 Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento Funzione Pubblica***

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni".

## **Valutazione della performance**

Dovranno essere integrati i Sistemi di misurazione e valutazione della performance e le schede di programmazione degli obiettivi del personale apicale, prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento.

## **Adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile**

Gli obiettivi annuali dovranno essere individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile dovrà verificare che nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati si sia tenuto conto correttamente delle riduzioni previste nei medesimi contratti.

# **Circolare n. 36 del 08.11.2024 Ragioneria Generale dello Stato**

## **Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002**

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla natura delle 'transazioni commerciali', i cui elementi rilevanti sono la presenza di un contratto e la necessità che la controparte della pubblica amministrazione sia un'impresa, intesa nell'accezione più ampia, che ricomprende anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Con riferimento alla presenza di un contratto che dia luogo a un rapporto di tipo commerciale, come detto, restano escluse dall'alveo delle transazioni commerciali le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie o di rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa.

A tale fattispecie, sono ascrivibili le seguenti principali casistiche:

- a) i contributi versati dallo Stato a soggetti privati come supporto finanziario per lo svolgimento di funzioni di assistenza a favore dei cittadini....;
- b) le sovvenzioni, erogate a vario titolo, a soggetti privati o pubblici per iniziative sportive o culturali.

## ***Circolare n. 36 del 08.11.2024 Ragioneria Generale dello Stato***

Inoltre, in base alla **Direttiva 2011/7/UE**, recepita dal decreto legislativo n. 231 del 2002, **non costituiscono transazioni commerciali:**

- a) **i debiti oggetto di procedure concorsuali** aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
- b) **i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno**, compresi i pagamenti effettuati, a tale titolo, da un assicuratore.

Con riferimento poi al requisito soggettivo, è stato chiarito che non rientrano nel monitoraggio delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni quelle fattispecie dove, la controprestazione monetaria, a fronte di una fornitura di beni e servizi, è svolta a favore del cittadino o del contribuente oppure a favore di un soggetto non qualificabile come imprenditore o professionista.

Pertanto, non costituiscono transazioni commerciali i rimborsi, nei casi previsti per legge, a favore dei cittadini per spese da questi direttamente sostenute e soggette a rimborso da parte delle pubbliche amministrazioni.

## **Circolare n. 36 del 08.11.2024 Ragioneria Generale dello Stato**

### **Utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231**

L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, recita:

“Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.

Considerato che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR sarà effettuata sia con riferimento all'indicatore del **tempo medio di pagamento, che non deve superare i termini massimi consentiti (30 o 60 giorni)**, che all'indicatore del **tempo medio di ritardo (che non deve risultare maggiore di zero)**, le pubbliche amministrazioni dovranno, nel confermare nel sistema PCC la data di scadenza delle fatture, di rispettare le prescrizioni previste al riguardo dal decreto legislativo n. 231 del 2002.

# **Circolare n. 36 del 08.11.2024 Ragioneria Generale dello Stato**

## **Utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231**

Le Pubbliche Amministrazioni dovranno quindi verificare la sussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2002 qualora i termini di scadenza indicati siano superiori a 30 giorni. E' opportuno ricordare che, in ogni caso, **nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni.** Pertanto, la fissazione di una scadenza superiore a tale termine è illegittima, in quanto contraria al quadro normativo vigente.

Nel caso in cui l'impresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l'amministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni.

# **Circolare n. 36 del 08.11.2024 Ragioneria Generale dello Stato**

## **Termini di pagamento superiori a 30 giorni**

Le Pubbliche Amministrazioni dovranno quindi verificare la sussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2002 qualora i termini di scadenza indicati siano superiori a 30 giorni. E' opportuno ricordare che, in ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, **i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni.** Pertanto, la fissazione di una scadenza superiore a tale termine è illegittima, in quanto contraria al quadro normativo vigente.

Nel caso in cui l'impresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l'amministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni.

# ***Circolare n. 36 del 08.11.2024 Ragioneria Generale dello Stato***

## **Fase di sospensione delle fatture**

Le amministrazioni pubbliche devono procedere ad una corretta registrazione della eventuale fase di sospensione delle fatture. Si precisa che sarà a cura dell'Amministrazione individuare la motivazione per cui si sta attivando la sospensione della fattura selezionando una delle quattro tipologie presenti a sistema:

**1. sospeso per contenzioso,**

**2. sospeso per contestazione** (eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell'esigibilità del credito);

**3. adempimenti normativi** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta dello 0,5 per cento prevista dell'articolo 11 del nuovo codice dei contratti pubblici);

**4. verifica di conformità** (volta a conseguire l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, compresa l'ipotesi in cui la fattura sia ricevuta dal debitore in data antecedente alla prestazione del servizio o consegna del bene);

Non rientrano nelle legittime cause di sospensione delle fatture tutte quelle condizioni in cui il ritardo di pagamento dell'Amministrazione dipende da motivazioni interne alle procedure amministrative-contabili della pubblica amministrazione, comprese quelle derivanti dal ritardo nei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo.

# ***Circolare n. 36 del 08.11.2024 Ragioneria Generale dello Stato***

## **Adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile**

Gli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile sono tenuti a verificare, nei pagamenti delle fatture, la corretta applicazione delle disposizioni recate dal citato articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, tenendo presente, in particolare, che:

- a) le scadenze di fatture superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento non sono, in alcun caso, ammissibili;
- b) il calcolo della data di scadenza deve essere basato sui giorni di calendario effettivi, senza alcuna esclusione (ad es. giorni festivi);
- c) eventuali scadenze superiori a 30 giorni (e comunque non superiori a 60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura sono consentite esclusivamente – fatta eccezione per i pagamenti degli enti del comparto sanitario – in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, i quali devono essere chiaramente documentati e riscontrabili;
- d) anche qualora l'impresa indicasse in fattura un termine di pagamento superiore a 30 giorni, in assenza dei presupposti di legge indicati dalla norma, l'Amministrazione dovrà ricondurre il termine di scadenza della fattura a 30 giorni dalla data di ricevimento.

# ***La Piattaforma dei crediti commerciali***

**La piattaforma dei crediti commerciali – PCC** della Ragioneria Generale dello Stato, introdotta per consentire la certificazione dei crediti vantati dalle imprese, **rappresenta oggi il sistema per il monitoraggio dei debiti commerciali della pubblica amministrazione.** Gli enti hanno l'obbligo di registrare sulla PCC tutte le fatture ricevute e, in relazione a ciascuna fattura, sono tenuti a tracciare sulla piattaforma le operazioni e le diverse fasi contabili. La piattaforma acquisisce in modalità automatica, direttamente dal sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni con l'obiettivo di associare a ciascuna fattura le informazioni relative ai pagamenti ricevute dagli Enti. La piattaforma rappresenta lo strumento di monitoraggio e la fonte informativa:

- per l'applicazione delle norme sulla riduzione dei tempi di pagamento e, se previste, delle sanzioni correlate;
- per il monitoraggio periodico dei tempi di pagamento che l'Italia fornisce alla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione UE n. 2014/2143 - Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

# ***Integrazione del contratto di lavoro dei Dirigenti***

Per gli Enti locali il contratto di lavoro dei dirigenti non deve essere adeguato, fatte salve differenti previsioni contenute nel Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi.

E' rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun Ente la possibilità di disporre un adeguamento dei decreti di conferimento degli incarichi dirigenziali andando ad includere fra gli obiettivi da conseguire anche quello relativo al rispetto dei termini di pagamento.

# ***Il Rispetto dei tempi di pagamento ed il PNRR***

L'efficienza del rispetto dei tempi di pagamento è strettamente e direttamente collegata alla riforma n. 1.11 del PNRR che è parte integrante degli obiettivi nazionali di sviluppo e sottolinea l'impegno dell'Italia nel ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

Tale obiettivo si è concretizzato attraverso l'art. 4-bis, comma 2 del DL n. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 41/2023, che ha disposto l'integrazione fra il rispetto dei tempi di pagamento ed i sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa. Questo implica che una parte significativa della retribuzione di risultato dei dirigenti e degli incaricati di elevata qualificazione sia legata al rispetto dei termini di pagamento, con una quota minima del 30%.

# ***Mappatura dettagliata fasi ciclo della spesa***

## **Occorre effettuare una mappatura del processo di pagamento delle fatture:**

- Conclusione della prestazione: è il momento in cui la prestazione viene completata e il prestatore ha finito il suo lavoro;
- Accertamento della correttezza della prestazione e autorizzazione all'emissione della fattura: l'ente responsabile del controllo verifica che la prestazione sia stata eseguita correttamente e autorizza il prestatore a emettere la fattura;
- Emissione della fattura: il prestatore emette la fattura e inizia il conteggio dei 30 giorni per il pagamento;
- Acquisizione della fattura: è il momento in cui la fattura è ricevuta dall'ente per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI) via PEC o attraverso software gestionale integrato;
- Inoltro all'unità organizzativa competente;
- Verifica della corrispondenza della fattura alla prestazione resa e verifica di sussistenza delle ipotesi di legittimo rifiuto di cui al decreto MEF;
- Verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'operatore economico: si verifica che il prestatore sia in regola con i contributi e le imposte prima di procedere con la liquidazione;
- Predisposizione della determina di liquidazione e inoltro al Servizio finanziario;
- Istruttoria sulla correttezza della liquidazione e verifica della compatibilità con lo stanziamento di cassa;
- Ordinazione e Pagamento da parte del Tesoriere.

# ***Modalità di applicazione della riduzione dei tempi di pagamento delle fatture negli Enti Locali***

La legge 41/2023 e la Circolare 01/2024 della Ragioneria Generale dello Stato ci hanno detto quanto pesa l'obiettivo riferito al rispetto dei pagamenti (minimo 30%), che rientra nella performance individuale dei dirigenti/incaricati di levata Qualificazione e come misurarlo (indicatore di ritardo annuale dei pagamenti) ma non hanno detto nulla circa le modalità con cui debba essere valutato.

Gli Enti Locali hanno a disposizione due modalità possibili di adeguamento del proprio sistema di misurazione e valutazione della performance:

1) **Modificare i parametri dello SMIVAP e introdurre un nuovo elemento che pesi almeno il 30% del punteggio finale, riproporzionando gli altri di conseguenza.** (Esempio: se il totale del punteggio è 100, inserire tale obiettivo specifico che pesa 30).

2) **Introdurre un criterio di valutazione relativo al rispetto dei tempi di pagamento che incida per il 30% del totale della valutazione di ciascun funzionario apicale.** (Esempio: se il totale del punteggio è 100, resta così ma viene inserita la penalità di riduzione del 30% del punteggio ottenuto in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento)

# ***Ruolo del Revisore/Collegio dei Revisori nella verifica del rispetto dei tempi di pagamento***

Alla luce della normativa, l'organo richiamato dal citato art. 4-bis del DL n. 13/2023 è il Revisore/Collegio dei Revisori dei conti.

Come disposto dal citato art. 4-bis, integrato dai chiarimenti contenuti nella citata circolare n. 1, il Revisore/Collegio dei Revisori dei conti ha, dunque, compiti specifici in materia di tempestività dei pagamenti delle transazioni, posti a carico delle amministrazioni pubbliche.

Il Revisore/Collegio deve verificare se gli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento sono stati raggiunti, considerando l'indicatore di ritardo annuale elaborato mediante la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, come previsto dall'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il Revisore/Collegio deve verificare il corretto riconoscimento della retribuzione di risultato ai dirigenti/incaricati di Elevata Qualificazione interessati, considerando le riduzioni previste nel Piano della performance, ovvero nel sistema di misurazione e valutazione della performance ovvero negli atti integrativi dei provvedimenti di assegnazione degli incarichi in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali.

## ***Ruolo dell'OIV/Nucleo di valutazione nella verifica degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento***

Per garantire un efficace monitoraggio e valutazione della performance legata al rispetto dei tempi di pagamento all'interno delle pubbliche amministrazioni, assume particolare rilievo il ruolo degli organismi di valutazione. Gli OIV devono:

- Verificare la corretta implementazione delle misure volte a garantire il rispetto dei tempi di pagamento nei Sistemi di misurazione e valutazione della performance e nei Piani performance;
- Garantire che il rispetto dei tempi di pagamento sia un obiettivo trasversale all'intera struttura organizzativa degli enti, in fase di validazione del Piano della performance;
- Monitorare durante l'anno l'andamento del rispetto dei tempi di pagamento e le eventuali criticità riscontrate, contribuendo così alla corretta gestione finanziaria dell'ente locale.

# ***Il sistema di misurazione e valutazione della performance***

---

Lo **SMIVAP** deve prevedere:

- 1. Uno scadenziario per il monitoraggio***
  - 2. I tempi per la valutazione finale dei Dirigenti/E.Q.***
  - 3. Le procedure di conciliazione volte a risolvere i conflitti nell'ambito del processo di valutazione della performance ed a prevenire eventuali contenziosi in sede giurisdizionale.***
  - 4. Le schede di valutazione del personale con funzioni dirigenziali e di quello non apicale.***
  - 5. Obiettivo trasversale e comune a tutti i settori, relativo alla riduzione dei tempi di pagamento delle fatture della P.A. (novità).***
-

# Obiettivo trasversale riduzione tempi di pagamento

E' obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "**Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni**", **adeguare i Sistemi di misurazione e valutazione della performance**, assegnando, obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture.

Conseguentemente, dovranno essere integrate anche le schede di programmazione degli obiettivi del predetto personale, prevedendo **uno specifico obiettivo trasversale annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento** e valutato, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, **per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento.**

Si evidenzia che, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 2, dell'articolo 4-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi.

# Esempio di obiettivo riduzione tempi di pagamento/1

## **OBIETTIVO**

E' impegno di tutti i responsabili di E.Q. portare ad attuazione la normativa e l'obiettivo di riduzione dei tempi di pagamento, sia rispettando la tempistica per la liquidazione delle fatture, che si indica in 20 giorni dalla ricezione elettronica delle stesse, a cui si sommano i giorni necessari al responsabile del settore economico-finanziario per l'emissione del mandato di pagamento, la cui tempistica dovrà essere inferiore ai 10 giorni. I funzionari di E.Q. dovranno fornire al Responsabile del settore economico-finanziario ogni indicazione/comunicazione, utile per la corretta gestione della piattaforma dedicata (note di credito, DURC in verifica, transazioni, etc.). Saranno esclusi dal calcolo delle tempistiche sopra riportate, i ritardi dipesi da cause legittimamente documentate, non imputabili ai settori di competenza. Tale obiettivo di legge verrà annualmente inserito nel Piano performance/PDO senza attribuzione di uno specifico peso, e in sede di valutazione, in caso di mancato raggiungimento dello stesso, darà luogo ad una decurtazione della retribuzione di risultato spettante pari al 30%.

# Esempio di obiettivo riduzione tempi di pagamento/2

## **VERIFICA**

La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal Revisore unico/Collegio dei Revisori dei conti sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 35/20213 convertito dalla Legge 64/2013.

A tal fine il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria comunicherà, al Revisore unico/Collegio dei Revisori dei conti e per conoscenza al Nucleo di Valutazione, i dati relativi ai tempi di pagamento estrapolandoli dalla piattaforma. L'eventuale decurtazione del 30% della retribuzione di risultato, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, sarà effettuata dall'Ufficio competente per il trattamento economico del personale in sede di liquidazione.

# Conclusioni

Qualora l'Amministrazione non abbia in alcun modo dato seguito agli adeguamenti in materia di programmazione, misurazione e valutazione della performance, connessi alla disposizione normativa, in ogni caso all'atto del pagamento della retribuzione di risultato dovrà verificare il rispetto dei tempi di pagamento attraverso l'indicatore di ritardo annuale, come elaborato dalla PCC e in caso di mancato rispetto dovrà applicare una decurtazione del 30% della retribuzione di risultato.

Il rispetto dei tempi di pagamento è una sfida complessa che richiede un impegno congiunto da parte delle Amministrazioni, dei dirigenti e del personale amministrativo. È solo attraverso un approccio integrato e una stretta collaborazione tra tutti gli attori coinvolti che sarà possibile garantire una gestione finanziaria efficiente e trasparente nelle pubbliche amministrazioni.